

E' illegittimo predisporre ora le graduatorie dei perdenti posto

Sindacato SAB

06-02-2012

E' illegittimo il comportamento dei dirigenti scolastici che predispongono le graduatorie d'istituto per l'individuazione del personale in soprannumero prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità per l'a.s. 2012/13.

Continuano a pervenire nelle sedi del sindacato SAB, richieste con chiarimenti riguardanti la formulazione delle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei docenti e personale ATA soprannumerari per l'a.s. 2012/13.

Nel merito, il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, nonostante reiterati interventi in proposito nei decorsi anni scolastici, è costretto, nuovamente, a denunciare l'illegittimità del comportamento di alcuni dirigenti scolastici che, non curanti delle disposizioni contrattuali vigenti, formulano le predette graduatorie prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità che disciplina modalità e termini per dette operazioni incidenti, profondamente, sulle posizioni giuridiche dei soprannumerari e prima della scadenza delle iscrizioni degli alunni prevista per il 20/2/2012..

In particolare, in attesa del nuovo contratto che, sebbene firmato in ipotesi, da quest'anno dovrà essere avallato dal Ministero della Funzione Pubblica che potrà chiedere modificazioni e solo dopo sarà reso esecutivo.

Il Contratto vigente, ma anche l'ipotesi del nuovo, prevede, all'art. 21 comma 4 per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria, all'art. 23 comma 3 per i docenti di scuola di I e II grado e all'art. 48 comma 5 per il personale ATA, che "i dirigenti scolastici, entro (e non prima) i 15 gg successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (termine ancora non fissato), formulano e pubblicano all'albo le graduatorie d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al contratto".

Alla data odierna, non esistono ancora, perché non pubblicati, né il contratto, né le nuove tabelle di riferimento, che sicuramente porteranno delle modifiche rispetto alle precedenti, sia come valutazione dei titoli e servizi, sia per l'esclusione dalle graduatorie dei beneficiari di precedenza quali quelli in possesso di legge n. 104/92, amministratori degli enti locali, ecc., né la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande dalla quale far decorrere i 15 gg. .

Alla luce di quanto sopra, i dirigenti scolastici non possono formulare e pubblicare ora le graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto, per non essere coerenti e conformi al nuovo contratto sulla mobilità, tranne che vogliano creare, comunque, contenzioso che, con la tempistica imposta e riportata nel contratto: 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di trasferimento, si è cercato di eliminare. Tale termine, né prima, né dopo, è perentorio Giova ancora segnalare che nella premessa alle note allegate alle tabelle di valutazione dei titoli, è detto chiaramente che "nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento", es. nascita di figli, dottorato, corsi di perfezionamento, ecc.... .

Per il SAB è auspicabile il rispetto perentorio delle scadenze e modalità, al fine di non ingenerare false aspettative di chi possiede titoli o precedenza non più valutabili e riconoscibili dal nuovo contratto sulla mobilità, la cui pubblicazione è imminente.

F.to Prof. Francesco SOLA Segretario Generale SAB